



DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

d'iniziativa del senatore DURNWALDER

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 9 NOVEMBRE 2022

Modifica allo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige/Südtirol in materia di competenza legislativa esclusiva delle province autonome di Trento e di Bolzano

ONOREVOLI SENATORI. - Il presente disegno di legge costituzionale, che si compone di due articoli, reca la modifica dell'articolo 8 dello statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige/Südtirol, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, in materia di funzioni delle province. L'articolo 117, secondo comma, lettera *s*), della Costituzione prevede la potestà legislativa esclusiva statale in materia di « tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali ». L'articolo 8 dello Statuto speciale elenca le materie in cui le province autonome hanno la potestà legislativa primaria, tra queste le materie: tutela e conservazione del patrimonio storico, artistico e popolare (3), urbanistica e piani regolatori (5), tutela del paesaggio (6), usi civici (7), artigianato (9), opere di prevenzione e di pronto soccorso per calamità pubbliche (13), miniere, comprese le acque minerali e termali, cave e torbiere (14), caccia e pesca (15), apicoltura e parchi per la protezione della flora e della fauna (16), eccetera. Le materie elencate sono state disciplinate concretamente attraverso l'emanazione di specifiche norme di attuazione e leggi provinciali. Considerato

che è difficile tracciare una linea di demarcazione netta tra le competenze in materia ambientale e di ecosistema riservate alla potestà legislativa esclusiva dello Stato e quella in cui le province autonome possono legiferare ai sensi dell'articolo 8 dello statuto e che nel corso degli anni norme provinciali, ricollegabili alla materia ambientale e di ecosistema, sono state spesso oggetto di contenziosi dinanzi alla Corte costituzionale e viceversa, con il presente disegno di legge si intende integrare l'articolo 8 dello statuto speciale, attribuendo alle province autonome potestà legislativa primaria in materia di tutela ambientale e di ecosistema. La modifica che si propone con l'articolo 1 del presente disegno di legge, aggiunge all'articolo 8 dello statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige/Südtirol attualmente in vigore il numero *29-bis*), al fine di includere, tra le materie per le quali le province autonome hanno la potestà di emanare norme legislative, anche le materie che riguardano l'ambiente e l'ecosistema. L'articolo 2 disciplina l'entrata in vigore della legge costituzionale.

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

Art. 1.

(Modifica all'articolo 8 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, in materia di funzioni delle province)

1. All'articolo 8 del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, dopo il numero 29) è aggiunto il seguente:

« 29-bis) ambiente ed ecosistema ».

Art. 2.

(Entrata in vigore)

1. Le disposizioni di cui alla presente legge costituzionale entrano in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*, successiva alla promulgazione.

€ 1,00